

Linee Guida per la rilevazione e la comunicazione di  
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del  
terrorismo

Settore:  
Interventi a favore di imprese

<b>DATA DI PRIMA EMISSIONE:</b>	25/3/2024	<b>DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:</b>	25/3/2024
-------------------------------------	-----------	--	-----------

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità, i flussi informativi, gli strumenti, le attività e le responsabilità connesse con lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo richiesti alle Pubbliche Amministrazioni dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo secondo le varie disposizioni emanate nel tempo e successive all’emissione del Decreto Legislativo n. 231/2007.

L’art 10, comma 4, del Decreto Legislativo n.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni debbano comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

La finalità perseguita con queste disposizioni interne è di adottare una procedura atta a garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, la tempestività delle comunicazioni alla UIF e l’omogeneità dei comportamenti della struttura aziendale.

Le presenti disposizioni si applicano a LIGURCAPITAL nel suo complesso e, in modo particolare, ai sensi dell’art 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231/2007, nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

## 2. RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006”;
- Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n.92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Provvedimento della Banca d’Italia - UIF, 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF, 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle pubbliche amministrazioni”.

### 3. DEFINIZIONI

#### 3.1 DEFINIZIONI

Termine/espressione	Significato
Procedimento amministrativo	Sequenza di atti, interni o esterni, tra loro coordinati e preordinati all'emanazione di un provvedimento finale di competenza di LIGURCAPITAL.
Responsabile del procedimento	Soggetto cui è affidata la responsabilità del procedimento amministrativo.
Gestore delle comunicazioni anticiclaggio	Soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Operazione sospetta	Operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Indicatori di anomalia	Fattispecie di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contenuti nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.
Riciclaggio	<p>Ai sensi dell'art 2 comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2007 per riciclaggio s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;</li> <li>b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</li> <li>c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</li> <li>d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.</li> </ul> <p>Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.</p>
Finanziamento del terrorismo	Ai sensi dell'art 1, comma 1 lett. d) del decreto Legislativo n. 109/2007 e dell'art 2, comma 6, del decreto Legislativo n. 231/2007 per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla

Termine/espressione	Significato
	provista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
UIF	Ai sensi dell'art 1, lettera g) del D.M del 25 settembre 2015, si definisce Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

#### 4. ITER PROCEDURALE

##### 4.1 PREMESSA

L'art 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la predetta disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni:

- adottino procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indichino le misure necessarie a mitigarlo (comma 3);
- abbiano il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (comma 4);
- adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art 10 (comma 5).

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di LIGURCAPITAL nell'ambito dell'attività di "Agevolazioni alle Imprese", ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si individuano le seguenti diverse fasi procedurali:

- Rilevazione di operazione sospetta in sede di concessione;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di erogazione;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di controlli in loco e sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (d'ora in poi DSAN) ai sensi del DPR 445/2000;
- Trasmissione dell'operazione sospetta al Gestore;
- Comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

##### 4.2 SOGGETTI RESPONSABILI

###### 4.2.1 Responsabile del procedimento di concessione, Responsabile dell'erogazione e Responsabile dei controlli in loco e sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000

Il Responsabile, nello svolgimento della propria attività, esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia

relativo all'operazione in esame, verificando la presenza di uno o più indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3) a cui viene assegnato specifico punteggio (come di seguito specificato al successivo paragrafo 4.3).

#### 4.2.2 Gestore

Il Gestore - nominato con provvedimento formale - è il soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia.

Il Gestore ha il compito di:

- Acquisire le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili;
- Valutare la pertinenza, la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti anche con il supporto di un analista esterno:
  - in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta;
  - in caso di valutazione positiva, provvede all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF;
- Informare il Consiglio di Amministrazione di LIGURCAPITAL, con cadenza semestrale, su eventuali operazioni sospette trasmesse alla UIF;
- Garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

#### 4.3 INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive, per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione sono elencati nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.

Essi sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia sono divisi in due sezioni, la prima recante indicatori di carattere generale, la seconda recante indicatori specifici per tipologia di attività.

Tra gli indicatori di anomalia di carattere generale, applicabili a qualsiasi tipologia di attività svolta, vi sono:

- Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni.

La seconda sezione comprende indicatori specifici per i seguenti settori di attività:

- Settore appalti e contratti pubblici;
- Settore finanziamenti pubblici;
- Settore immobili e commercio (non rilevante per l'attività di Ligurcapital)

Al fine di adottare procedure interne proporzionate alle dimensioni organizzative e operative, idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, sono stati individuati, a seguito di analitica valutazione di tutti gli indicatori riportati nell'Allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018, quelli applicabili con riferimento alle distinte fasi di rilevazione di operazioni sospette.

Agli indicatori selezionati è stato assegnato un punteggio, come da tabella sotto riportata.



N.	Indicatore di anomalia	Punteggio	Fase del processo <i>(indicata solo se il punteggio attribuito è diverso per le varie fasi)</i>
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo	2	
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio	10	
3	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla	2	Concessione
		3	Erogazione
		4	Controlli
4	Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company	2	
5	Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo	4	
6	Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima	3	
7	Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato	4	
8	Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo	2	



9	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio + Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio <sup>1</sup> ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi <b>(solo per finanziamenti)</b>	10	
---	--	----	--

#### 4.4 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI CONCESSIONE

Durante l'attività di valutazione delle domande di intervento il Responsabile del procedimento di concessione compila la scheda di cui al punto 4.3, che formerà parte integrante della del fascicolo dell'impresa .

Qualora il punteggio conseguito fosse uguale o superiore a 10, il responsabile del procedimento di concessione provvede a trasmettere la comunicazione di operazione sospetta al Gestore, compilando il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (Allegato 1).

#### 4.5 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI EROGAZIONE

Durante l'attività di valutazione delle richieste di erogazione, il Responsabile dell'erogazione compila la scheda di cui al punto 4.3, parte integrante del fascicolo dell'impresa.

Qualora il punteggio conseguito fosse uguale o superiore a 10, il responsabile dell'erogazione provvede a trasmettere, la comunicazione di operazione sospetta al Gestore, compilando il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (Allegato 1).

#### 4.6 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI CONTROLLI IN LOCO E SULLA VERIDICITÀ DELLE DSAN AI SENSI DEL DPR 445/2000

Durante l'attività di controlli in loco e controlli sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000, il Responsabile del controllo compila scheda di cui al punto 4.3, parte integrante del fascicolo dell'impresa

Qualora il punteggio conseguito fosse uguale o superiore a 10, il Responsabile del controllo provvede a trasmettere, la comunicazione di operazione sospetta al Gestore, compilando il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (Allegato 1).

<sup>1</sup> Vedasi Elenco paesi a rischio di cui all'Allegato 2

#### 4.7 TRASMISSIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AL GESTORE

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Responsabile del procedimento di cui ai precedenti paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6, provvede a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta e ad inviarlo al Gestore.

A riguardo viene creata dal Gestore apposita cartella, con accesso riservato, a seconda del settore interessato, al Responsabile del procedimento di concessione, al Responsabile dell'erogazione, al Responsabile del controllo, in cui conservare i Moduli di segnalazione di operazione sospetta con la documentazione pertinente.

La comunicazione al Gestore di un'operazione sospetta presuppone **sia il raggiungimento del punteggio minimo pari a 10 punti**, a seguito di valutazione degli indicatori di anomalia, **sia un'analisi generale degli elementi oggettivi e soggettivi** che consentano un corretto inquadramento della fattispecie in esame.

Ai fine dell'invio al Gestore della comunicazione è **sufficiente l'esistenza anche solo di un sospetto**, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dell'operazione apparsa anomala.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La comunicazione sarà inviata al Gestore tempestivamente e dovrà garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il modulo di segnalazione di operazione sospetta deve contenere i dati, le informazioni, nonché una sintetica relazione correlata di documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione, compresi anche eventuali riscontri contabili a supporto.

Il modulo di segnalazione e gli allegati sono inviati tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo del Gestore.

#### 4.8 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Il Gestore valuta, anche con il supporto di un analista esterno, se ritenuto necessario, le risultanze delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute e:

- in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non si ritiene opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;
- in caso di valutazione positiva, provvede a trasmettere i dati e le informazioni concernenti l'operazione sospetta alla UIF.

La trasmissione delle comunicazioni alla UIF deve essere effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema.

La comunicazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Il Gestore, nel rispetto delle norme di riservatezza, con cadenza almeno annuale, renderà noto al Consiglio di Amministrazione di LIGURCAPITAL l'elenco delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo comunicate alla UIF tramite il portale telematico dedicato.

Il Gestore conserva in apposito archivio, creato in cartella con accesso riservato, tutte le pratiche di operazioni sospette prese in carico, sia quelle oggetto di comunicazione alla UIF, che quelle valutate negativamente, garantendo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti e delle informazioni in esse contenute.

Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.

Tutti i dipendenti a vario titolo coinvolti, come pure il Gestore sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti il procedimento.

L'identità del segnalante è rivelata solo qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga con provvedimento motivato.

È fatto divieto di informare i soggetti coinvolti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.